

IL TAR LAZIO: NON È STATO GARANTITO L'EQUILIBRIO DI ACCESSO TRA I DUE CANALI

Sostegno, sbloccate le assunzioni da concorso

DI DARIO FERRARA

Le nuove assunzioni dei docenti di sostegno non possono essere effettuate soltanto dalle graduatorie a esaurimento, ma l'amministrazione deve attingere anche dalla graduatorie concorsuali. E quanto emerge dall'ordinanza 3297/14, pubblicata il 18 luglio dalla sezione terza bis del Tar Lazio.

Accolta la domanda cautelare di alcuni professori ben classificatisi nell'ultima tornata di selezione e interessati all'anno scolastico 2013-2014 rimasto scoperto dagli interventi riparatori del Ministero. Sussiste il *periculum in mora* paventato dai docenti: risulta violato dalle regole dettate dal Miur il parametro del 50 per cento fra i due canali di reclutamento, vale a dire le graduatorie concorsuali oltre che quelle a esaurimento.

E all'inconveniente si può ovviare ordinando all'amministrazione di rideterminare il contingente dei posti disponibili - anche con riferimento all'anno scolastico 2013-2014 - alla luce della nuova consistenza dell'organico deli-

neata dalla legge 128/13, senza tenere conto delle precedenti limitazioni imposte dall'originaria tabella allegata al decreto del direttore generale del Ministero 82/2012.

Insomma: si torna a un bilanciamento fra i due bacini dai quali attingere gli insegnanti che assistono gli studenti svantaggiati.

La legge 128/13 punta a raggiungere finalmente anche in Italia un livello adeguato di insegnanti di sostegno: la carenza di insegnanti ad hoc per i ragazzi che hanno problemi è peraltro fonte di un notevole contenzioso tra famiglie e amministrazione.

Nella legge finanziaria 2008 la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno era progressivamente rideterminata nel triennio 2008-2010 fino a raggiungere nell'anno scolastico 2010/2011 una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Con la legge 128/13 la percentuale è rideterminata negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 in misura pari rispettivamente al 75 per cento

e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a partire dall'anno scolastico 2015/2016.

Il Miur, tuttavia, aveva bloccato le assunzioni dal concorso del 2012 oltre i limiti imposti dalla tabella allegata al decreto del direttore generale del Ministero 82/2012 e dunque l'amministrazione ha attinto dalle graduatorie a esaurimento.

Con il decreto ministeriale 356/14 il ministero dell'Istruzione ha chiarito che gli aspiranti prof di sostegno inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 hanno diritto a partire dall'anno scolastico 2014-2015 a un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato in subordine ai vincitori.

Ma il riequilibrio al 50 per cento fra graduatorie concorsuali e a esaurimento non è stato garantito per l'anno scolastico 2013-2014: ecco dunque perché trova ingresso l'azione giudiziaria dei docenti con la concessione del provvedimento cautelare. Per la trattazione del merito l'udienza pubblica è fissata al 21 maggio 2015.

© Riproduzione riservata

